

Repertorio n. 199

Raccolta n. 139

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta giugno duemilaventisei.

In Locri, nel mio studio.

Innanzitutto a me Dott. **Stefano Maria MILICIA**, Notaio residente in Locri, con studio ivi in via Guglielmo Marconi n. 111, iscritto a ruolo presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Reggio Calabria, Locri e Palmi,

sono presenti:

- **SCARANO Francesco** nato a Taranto (TA) il giorno 21 luglio 1968, residente a Siderno (RC), via Antonio Gramsci n. 16, codice fiscale SCR FNC 68L21 L049L;
- **FILIPPONE Aurelio** nato a Locri (RC) il giorno 31 luglio 1966, residente a Siderno (RC), via Circonvallazione Sud n. 106, codice fiscale FLP RLA 66L31 D976S;
- **MARTELLA Marisa** nata a Patti (ME) il giorno 20 maggio 1975, residente a Marina di Gioiosa Ionica (RC), strada Santa Finis n. 58, codice fiscale MRT MRS 75E60 G377G;
- **BUTTIGLIERI Simona** nata a Locri (RC) il 26 maggio 1979, residente a Marina di Gioiosa Ionica (RC), via E. de Nicola n. 4, codice fiscale BTT SMN 79E66 D976C;
- **LUCANO Vincenzo** nato a Caulonia (RC) il 16 maggio 1972, residente a Caulonia (RC), via Edward Lear n.7, codice fiscale LCN VCN 72E16 C285H;
- **SICILIANO Caterina** nata a Locri (RC) il 19 gennaio 1988, residente a Siderno (RC), via Portosalvo n. 17, codice fiscale SCL CRN 88A59 D976L;
- **MORABITO Giuseppe** nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 25 aprile 1963, con domiciliato in Ferruzzano (RC) via Sandro Pertini snc, codice fiscale MRB GPP 63D25 F112G;
- **PASCALE Stefania** nata a Omegna (VB) il 27 dicembre 1976, residente a Bovalino (RC), via Taranto n. 9, codice fiscale PSC SFN 76T67 G062S;
- **MALLAMO Agostino** nato a Bovalino (RC) il 15 settembre 1969, residente a Bovalino (RC), via Traversa Virgilio snc, codice fiscale MLL GTN 69P15 B098H;
- **BUCCHINO Teodoro** nato a Locri (RC) il 14 aprile 1979, residente a Monasterace (RC), contrada Feudo snc, codice fiscale BCC TDR 79D14 D976J;
- **PILEGGI Giulio** nato a Siderno (RC) il giorno 2 giugno 1979, residente a Roccella Ionica (RC), via Corrado Alvaro snc, codice fiscale PLG GLI 79H02 I725F; che interviene in proprio e nella sua qualità di procuratore speciale del signor **MARTELLI Alessandro** nato a Locri (RC) il giorno 4 ottobre 1980, residente a Milano (MI), via Bono Cairoli Adelaide n. 9/A, codice fiscale MRT LSN 80R04 D976L, giusta procura speciale per me Notaio in data 29 giugno 2026 (Rep. n. 198) che in originale

Firmato digitalmente da
Stefano Maria Milicia

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI
REGGIO
CALABRIA:92023830802

REGISTRATO A
LOCRI
II. 01/07/2026
AL N. 1857
SERIE II
EURO 200,00

- **MACRI' Teresa** nata a Siderno (RC) il giorno 9 giugno 1962, residente a Siderno (RC), via Amendola n. 27, codice fiscale MCR TRS 62H49 I725Q;

- **AQUINO Fortunato** nato a Siderno (RC) il giorno 15 febbraio 1978, residente a Marina di Gioiosa Ionica (RC), Strada Santa Finis n. 58, codice fiscale QNA FTN 78B15 I725B.

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula quanto segue.

1 CONSENSO

E' costituita, ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione "SPAZIO MULTIDISCIPLINARE PROFESSIONISTI DELLA LOCRIDE APS ETS" non riconosciuta.

2 SEDE

La sede dell'associazione di promozione sociale è stabilita in Comune di Siderno (RC), con indirizzo, attualmente, in Via Cesare Battisti n. 15.

3 SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di promozione sociale esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, la seguente attività di interesse generale:

delle seguenti attività di interesse generale:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, numero 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, numero 104, e alla legge 22 giugno 2016, numero 112, e successive modificazioni;

2) formazione universitaria e post-universitaria;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

4) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, numero 125, e successive modificazioni;

5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, numero 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di opera-

re per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante le seguenti attività:

a) organizzazione e partecipazione ad incontri, convegni e dibattiti attuali inerenti l'attività generale dell'Associazione, nonché l'organizzazione di corsi e laboratori di divulgazione socio-culturale ed ambientale; b) articolarsi in eventuali commissioni specializzate e gruppi di interesse; c) promuovere valori educativi quali: educazione al bello, ampliamento del campo di esperienza e di possibilità, promozione di un ottimismo esistenziale, in una continua tensione orientata allo sviluppo di comunità, alla connessione tra le persone, alla loro aggregazione e inclusione, per una convivenza rispettosa, stimolante e creativa; d) promuovere e realizzare pratiche concrete rispetto alla socialità, all'educazione, all'espressione e alla diffusione di arte e cultura; e) stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra soggetti economici privati e pubblici; f) raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi; g) lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività di interesse generale; h) assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative a carattere nazionale ed internazionale nel campo legislativo, tecnico, culturale e amministrativo che interessino le categorie professionali ivi comprese tutte le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale, all'adempimento degli obblighi formativi previsti dalle normative, alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra i propri iscritti, anche a mezzo di propri organi di stampa; i) promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, anche tramite apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; in particolare nei settori tecnico-legislativi riguardanti materie economiche, finanziarie, tributarie, contabili e societarie, giuridiche; j) consentire agli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, e ai tirocinanti regolarmente accreditati presso i rispettivi Ordini, di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria e di promuovere e facilitare iniziative atte a facilitare l'inserimento nella vita professionale; k) rappresentare in qualunque sede, locale nazionale e internazionale, gli iscritti all'Associazione per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi, tutelare l'immagine, la dignità e il decoro degli stessi; l) rappresentare presso il Consiglio nazionale competente, presso i singoli ordini professionali locali e presso le Casse di Previdenza ed assistenza, gli interessi della categoria professionale e dei singoli iscritti; promuovere le opportune azioni finalizzate a migliorare le norme che regolamentano l'ordinamento, la ta-

riffa, l'assistenza e la previdenza pensionistica e tutte le condizioni di esercizio della professione, nonché sensibilizzare questi Organismi sulle problematiche di interesse della categoria professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; m) Assumere, nell'interesse della categoria, iniziative intese a salvaguardare i presupposti di obiettività economicità delle imprese; n) Collaborare con gli Enti locali, Enti Regionali, organi dello Stato e con le altre Organizzazioni della categoria o di categorie affini alla formazione e/o alla modificazione di norme legislative o regolamentari che riguardino problematiche che interessino lo svolgimento della professione e delle professioni affini; o) favorire, agevolare e saldare i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà fra i professionisti nella loro vita professionale e nel tempo libero; p) organizzare e promuovere iniziative finalizzate alla formazione dei laureati in discipline economico-giuridico-aziendali:

- per curarne il tirocinio professionale;
- per prepararli al sostenimento degli esami di abilitazione;
- per lo svolgimento della professione;
- per agevolarne l'inserimento nell'attività professionale e lavorativa in genere; q) svolgere nell'interesse della categoria tutte le altre attività deliberate della propria assemblea o che siano previste, anche in futuro, da leggi, regolamenti o provvedimenti delle pubbliche autorità; r) promuovere con Organi Istituzionali, Università, Fondazioni e centri studi giuridici e fiscali; s) attività di collaborazione scientifica, in materie di comune interesse, finalizzate alla diffusione dei risultati ottenuti attraverso conferenze, tirocini formativi e pubblicazioni ed alla individuazione di nuove figure e di nuovi ambiti operativi professionali; t) utilizzare i siti internet, ove possibile, quale strumento principale, appositamente creati dall'Associazione per conseguire e sviluppare gli scopi contenuti nell'oggetto sociale; u) riunire gli associati in una "rete virtuale" mediante l'utilizzo di tecnologie legate all'utilizzo di Internet e dei servizi Web attualmente disponibili; v) compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, stipulare contratti di locazione, assumere partecipazioni ed interessenze in altre Associazioni o Enti non Commerciali perseguiti fini analoghi; w) raccogliere sponsorizzazioni finalizzate e non alla realizzazione del sito internet, promuovere spazi pubblicitari e quant'altro necessario e coerente con l'attività dell'associazione stessa.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'orga-

no direttivo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs.

4 DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 (tredici) dello statuto.

5 ORGANO DIRETTIVO

Fino a nuova determinazione dell'assemblea, l'associazione sarà amministrata da un Consiglio direttivo, composto da 3 (tre) membri, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, nelle persone di:

- * PILEGGI Giulio, Presidente, che accetta;
- * PASCALE Stefania, Vicepresidente, che accetta;
- * MARTELLI Alessandro, Tesoriere, che accetta.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice presidente.

Il compenso del Consiglio direttivo verrà stabilito con successiva decisione dell'assemblea.

6 FONDO COMUNE

Il fondo comune iniziale dell'associazione è fissato in euro 1.400 (millequattrocento), somma che viene sottoscritta dagli associati nella misura di euro 100 (cento) ciascuno.

I suddetti contributi vengono interamente versati in denaro in data odierna come subito appresso indicato.

PILEGGI Giulio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo, come sopra nominato e costituito, dichiara di ricevere e prendere in custodia la somma rappresentante l'intero patrimonio e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato all'associazione e a versare il citato importo su detto conto.

Le parti comparenti dichiarano che tutti i conferimenti sono in denaro e vengono pagati in contanti.

7 NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione di promozione sociale, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo statuto che si allega al presente

atto sotto la lettera "B".

8 PRIMO ESERCIZIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2026.

9 ACQUISTO QUALIFICA DI ETS

Gli Associati richiedono che la presente associazione non riconosciuta sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo conferiscono disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo statuto allegato ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare, delegando altresì il notaio rogante alla presentazione della relativa domanda di iscrizione.

10 SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, di cui i tributi e le anticipazioni si stimano in complessivi euro 500 (cinquecento), sono a carico dell'associazione. Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 11/2017.

I costituiti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato a penna da me Notaio, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio nei modi di legge, alle ore dodici e venti minuti. Consta l'atto di due fogli di cui occupa sei pagine intere e fin qui della settimana.

FIRMATO

FRANCESCO SCARANO

AURELIO FILIPPONE

MARISA MARTELLA

SIMONA BUTTIGLIERI

VINCENZO LUCANO

CATERINA SICILIANO

GIUSEPPE MORABITO

STEFANIA PASCALE

AGOSTINO MALLAMO

TEODORO BUCCHINO

GIULIO PILEGGI

TERESA MACRI

FORTUNATO AQUINO

STEFANO MARIA MILICIA (NOTAIO) (IMPRONTA SIGILLO)

ALLEGATO "A" Rep. 199 Racc. 13P

Repertorio n. 198

----- PROCURA SPECIALE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il ventinove giugno duemilaventisei. -----

In Locri e nel mio studio. -----

Innanzi a me Dott. **Stefano Maria MILICIA**, Notaio residente in Locri, con studio ivi in via Guglielmo Marconi n. 111, iscritto a ruolo presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Reggio Calabria, Locri e Palmi, -----

è presente: -----

- **MARTELLI Alessandro** nato a Locri (RC) il giorno 4 ottobre 1990, residente a Milano (MI), via Bono Cairoli Adelaide n. 9/A, codice fiscale MRT LSM 80R04 D976L, che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni. -----

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto nomina suo procuratore speciale **PILEGGI Giulio** nato a Siderno (RC) il giorno 2 giugno 1979, codice fiscale PLG GLI 79H02 I725F, affinché abbia a partecipare, anche in concorso con sè medesimo ed in esclusione di ogni conflitto di interessi, in nome e per conto del rappresentato, all'atto di costituzione ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, di un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione "SPAZIO MULTIDISCIPLINARE PROFESSIONISTI DELLA LOCRIDE APS ETS", con sede in Siderno (RC), Via Cesare Battisti snc., avente quale scopo il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale: -----

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, numero 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, numero 104, e alla legge 22 giugno 2016, numero, 112, e successive modificazioni; -----

2) formazione universitaria e post-universitaria; -----

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

4) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2011, numero 125, e successive modificazioni; -----

5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, numero 156, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. -----

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'interesse di gestire per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si atterrà mediante le seguenti attività: -----

a) organizzazione e partecipazione ad incontri, convegni e dibattiti sociali inerenti l'attività generale dell'Associazione



ne, nonché l'organizzazione di corsi e laboratori di divulgazione socio-culturale ed ambientale; b) articolarsi in eventuali commissioni specializzate e gruppi di interesse; c) promuovere valori educativi quali: educazione al bello, ampliamento del campo di esperienza e di possibilità, promozione di un ottimismo esistenziale, in una continua tensione orientata allo sviluppo di comunità, alla connessione tra le persone, alla loro aggregazione e inclusione, per una convivenza rispettosa, stimolante e creativa; d) promuovere e realizzare pratiche concrete rispetto alla socialità, all'educazione, all'espressione e alla diffusione di arte e cultura; e) stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra soggetti economici privati e pubblici; f) raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi; g) lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività di interesse generale; h) assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative a carattere nazionale ed internazionale nel campo legislativo, tecnico, culturale e amministrativo che interessino le categorie professionali ivi comprese tutte le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale, all'adempimento degli obblighi formativi previsti dalle normative, alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra i propri iscritti, anche a mezzo di propri organi di stampa; i) promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, anche tramite apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; in particolare nei settori tecnico-legislativi riguardanti materie economiche, finanziarie, tributarie, contabili e societarie, giuridiche; j) consentire agli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, e ai tirocinanti regolarmente accreditati presso i rispettivi Ordini, di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria e di promuovere e facilitare iniziative atte a facilitare l'inserimento nella vita professionale; k) rappresentare in qualunque sede, locale nazionale e internazionale, gli iscritti all'Associazione per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi, tutelare l'immagine, la dignità e il decoro degli stessi; l) rappresentare presso il Consiglio nazionale competente, presso i singoli ordini professionali locali e presso le Casse di Previdenza ed assistenza, gli interessi della categoria professionale e dei singoli iscritti; promuovere le opportune azioni finalizzate a migliorare le norme che regolamentano l'ordinamento, la tariffa, l'assistenza e la previdenza pensionistica e tutte le condizioni di esercizio della professione, nonché sensibilizzare questi Organismi sulle problematiche di interesse della categoria professionale dei Dottori commercialisti e degli E-

sperti contabili; m) Assumere, nell'interesse della categoria, iniziative intese a salvaguardare i presupposti di obiettività economicità delle imprese; n) Collaborare con gli Enti locali, Enti Regionali, organi dello Stato e con le altre Organizzazioni della categoria o di categorie affini alla formazione o/o alla modificazione di norme legislative o regolamentari che riguardino problematiche che interessino lo svolgimento della professione e delle professioni affini; o) favorire, agevolare e saldare i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà fra i professionisti nella loro vita professionale e nel tempo libero; p) organizzare e promuovere iniziative finalizzate alla formazione dei laureati in discipline economico-giuridico-aziendali: -----
 - per curarne il tirocinio professionale; -----
 - per prepararli al sostenimento degli esami di abilitazione;
 - per lo svolgimento della professione; -----
 - per agevolare l'inserimento nell'attività professionale e lavorativa in genere; q) svolgere nell'interesse della categoria tutte le altre attività deliberate della propria assemblea o che siano previste, anche in futuro, da leggi, regolamenti o provvedimenti delle pubbliche autorità; r) promuovere con Organi Istituzionali, Università, Fondazioni e centri studi giuridici e fiscali; s) attività di collaborazione scientifica, in materie di comune interesse, finalizzate alla diffusione dei risultati ottenuti attraverso conferenze, tirocini formativi e pubblicazioni ed alla individuazione di nuove figure e di nuovi ambiti operativi professionali; t) utilizzare i siti internet, ove possibile, quale strumento principale, appositamente creati dall'Associazione per conseguire e sviluppare gli scopi contenuti nell'oggetto sociale; u) riunire gli associati in una "rete virtuale" mediante l'utilizzo di tecnologie legate all'utilizzo di Internet e dei servizi Web attualmente disponibili; v) compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, stipulare contratti di locazione, assumere partecipazioni ed interessenze in altre Associazioni o Enti non Commerciali perseguitanti fini analoghi; w) raccogliere sponsorizzazioni finalizzate e non alla realizzazione del sito internet, promuovere spazi pubblicitari e quant'altro necessario e coerente con l'attività dell'associazione stessa. -
 Il nominato procuratore è autorizzato a meglio determinare il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, nel modo più libero: pertanto, egli potrà, tra l'altro, determinare le norme relative al funzionamento dell'associazione comprensive di quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza della stessa, stabilire la sede, meglio identificare lo scopo associativo anche in modifica di quello sopra precisato, procedere alla nomina di tutte le cariche, sottoscrivere e versare (integralmente o anche solo parzialmente) l'intero fondo comune o parte di esso, rilasciare quie-

tanze, determinare l'ammontare delle spese di costituzione, nominare (anche in persona di sè medesimo) persona legittimata ad apportare ogni modifica all'atto costitutivo ed allo statuto se richiesto dai competenti organi in sede di provvedimenti di legge, anche ai fini dell'iscrizione presso il RUNTS, meglio specificare anche in via modificativa lo scopo associativo, determinare la durata dell'associazione, approvare in tutto o in parte lo statuto associativo, convenire qualsiasi altro patto o clausola che risulti utile o necessario al fine della costituzione dell'associazione in oggetto. ----- Il tutto con i più ampi poteri, senza che al nominato procuratore si possa eccepire difetto o imprecisione di poteri, con promessa di rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma, ma con obbligo di rendiconto e da esaurirsi in un unico contesto. ----- Autorizza, inoltre, specificamente, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., il nominato procuratore a concludere con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, il contratto per la stipula del quale è data procura con il presente atto. -----

Di questo atto, scritto su supporto elettronico da persona di mia fiducia e completato a penna da me Notaio, ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive nei modi di legge con me Notaio alle ore *dieci e trenta minuti*. Consta tale atto di un foglio e di tre pagine intere fino a questo rigo della quarta. -----

Agente Notaio

Sh A



ALLEGATO "B"
Rep 199 Rec. 139

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

1 DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione "SPAZIO MULTIDISCIPLINARE PROFESSIONISTI DELLA LOCRIDE APS ETS".

2 SEDE

La sede dell'associazione di promozione sociale è stabilita in Comune di Siderno (RC), con indirizzo, attualmente, in Via Cesare Battisti n. 15.

3 SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di promozione sociale esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, numero 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, numero 104, e alla legge 22 giugno 2016, numero, 112, e successive modificazioni;

2) formazione universitaria e post-universitaria;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

4) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, numero 135, e successive modificazioni;

5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, numero 156, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante le seguenti attività:

a) organizzazione e partecipazione ad incontri, convegni e dibattiti attuali inerenti l'attività generale dell'Associazione, nonché l'organizzazione di corsi e laboratori di divulgazione socio-culturale ed ambientale; b) articolarsi in eventuali commissioni specializzate e gruppi di interesse; c) promuovere valori educativi quali: educazione al bello, ampliamento del campo di esperienza e di possibilità, promozione di

Giulio Ruffo
Clemente Viora
Fortino Lepore
Caterina Gubiano
Vito Motta
Antonio Roselli
Giovanni Cheloni
Eduardo Biondino
Antonio Ruffo
Antonio Ruffo
Antonio Ruffo
Antonio Ruffo
Antonio Ruffo

un ottimismo esistenziale, in una continua tensione orientata allo sviluppo di comunità, alla connessione tra le persone, alla loro aggregazione e inclusione, per una convivenza rispettosa, stimolante e creativa; d) promuovere e realizzare pratiche concrete rispetto alla socialità, all'educazione, all'espressione e alla diffusione di arte e cultura; e) stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra soggetti economici privati e pubblici; f) raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi; g) lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività di interesse generale; h) assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative a carattere nazionale ed internazionale nel campo legislativo, tecnico, culturale e amministrativo che interessino le categorie professionali ivi comprese tutte le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale, all'adempimento degli obblighi formativi previsti dalle normative, alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra i propri iscritti, anche a mezzo di propri organi di stampa; i) promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, anche tramite apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; in particolare nei settori tecnico-legislativi riguardanti materie economiche, finanziarie, tributarie, contabili e societarie, giuridiche; j) consentire agli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, e ai tirocinanti regolarmente accreditati presso i rispettivi Ordini, di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria e di promuovere e facilitare iniziative atte a facilitare l'inserimento nella vita professionale; k) rappresentare in qualunque sede, locale nazionale e internazionale, gli iscritti all'Associazione per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi, tutelare l'immagine, la dignità e il decoro degli stessi; l) rappresentare presso il Consiglio nazionale competente, presso i singoli ordini professionali locali e presso le Casse di Previdenza ed assistenza, gli interessi della categoria professionale e dei singoli iscritti; promuovere le opportune azioni finalizzate a migliorare le norme che regolamentano l'ordinamento, la tariffa, l'assistenza e la previdenza pensionistica e tutte le condizioni di esercizio della professione, nonché sensibilizzare questi Organismi sulle problematiche di interesse della categoria professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; m) Assumere, nell'interesse della categoria, iniziative intese a salvaguardare i presupposti di obiettività economicità delle imprese; n) Collaborare con gli Enti locali, Enti Regionali, organi dello Stato e con le altre Organizzazioni della categoria o di categorie affini alla forma-

- | | | |
|---------|-----------------|--------------|
| James | Antoine Dubourg | Julio Hoff |
| Amos | John | John Ward |
| Harold | Stephen Beach | John Toquino |
| Samuel | John Williams | |
| William | John | |
| | John | |

Jones
 Smith
 Brown
 White
 Black
 Green
 Yellow
 Purple
 Blue
 Grey
 Pink
 Orange
 Red
 Silver
 Gold
 Bronze
 Copper
 Iron
 Steel
 Aluminum
 Plastic
 Rubber
 Glass
 Wood
 Paper
 Fabric
 Leather
 Metal
 Stone
 Brick
 Concrete
 Cement
 Asphalt
 Tar
 Oil
 Gas
 Coal
 Uranium
 Gold
 Silver
 Copper
 Iron
 Steel
 Aluminum
 Plastic
 Rubber
 Glass
 Wood
 Paper
 Fabric
 Leather
 Metal
 Stone
 Brick
 Concrete
 Cement
 Asphalt
 Tar
 Oil
 Gas
 Coal
 Uranium

Jones
 Smith
 Brown
 White
 Black
 Green
 Yellow
 Purple
 Blue
 Grey
 Pink
 Orange
 Red
 Silver
 Gold
 Bronze
 Copper
 Iron
 Steel
 Aluminum
 Plastic
 Rubber
 Glass
 Wood
 Paper
 Fabric
 Leather
 Metal
 Stone
 Brick
 Concrete
 Cement
 Asphalt
 Tar
 Oil
 Gas
 Coal
 Uranium
 Gold
 Silver
 Copper
 Iron
 Steel
 Aluminum
 Plastic
 Rubber
 Glass
 Wood
 Paper
 Fabric
 Leather
 Metal
 Stone
 Brick
 Concrete
 Cement
 Asphalt
 Tar
 Oil
 Gas
 Coal
 Uranium

l'associazione di promozione sociale è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione di promozione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 13 (tredici) dello statuto.

TITOLO II

FONDO COMUNE E RISORSE

5 FONDO COMUNE

Il fondo comune iniziale è fissato in euro 1.400 (millequattrocento).

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

6 RISORSE

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO III

ASSOCIATI

7 REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione so-

ziale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 bis, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

8 AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti..

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

[Handwritten signatures and names in the right margin:]
Gianluigi Pizzetti
Teresa Vassallo
Antonio Spina
Caterina Signorino
Francesca Masetti
Francesca Pizzelli
Antonio Mollino
Eduardo Biondino
Giovanna Carbone
Antonio Pizzelli
Teresa Pizzelli
Simone Pizzelli
Giovanna Pizzelli

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

9 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017..

10 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati.

11 DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non può essere trasferita.

12 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

13 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere ad nutum dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno uno mese, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto immediato.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione di promozione sociale dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione di promozione sociale.

14 ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione di promozione sociale per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

15 MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

16 ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;

[Signature]

Giulio P. [Signature]
Federico [Signature]
Federico [Signature]

Caterina [Signature]
Giuseppe [Signature]
Stefania [Signature]
Antonella [Signature]
Roberto [Signature]

Francesco [Signature]
Andrea [Signature]
Roberto [Signature]
Stefano [Signature]
Francesco [Signature]

- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

17 DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

18 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

* il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che l'organo direttivo non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;

* nel caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

* la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

* le materie all'ordine del giorno;

* le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 15 (quindici) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

19 QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

20 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

21 TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'organo direttivo.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con:

Cesare F. B. B.

Stefano V. V.

Fortino G. G.

Cesare S. S.

Stefano M. M.

Fortino P. P.

Fortino G. G.

Fortino P. P.

Cesare S. S.

Stefano P. P.

Fortino L. L.

Fortino A. A.

Fortino F. F.

lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro (numero giorni) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia immediata.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

22 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati all'unanimità.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto

in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

In quest'ultimo caso, quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, non è in ogni caso necessaria la presenza in tale luogo né del presidente della riunione né del segretario o del notaio, i quali potranno essere collegati mediante i suddetti mezzi. L'associazione dovrà in ogni caso far sì che nel luogo di convocazione vi siano soggetti preposti a garantire l'accesso degli aventi diritto, il collegamento audio/video alla riunione e l'invio e la ricezione dei documenti eventualmente necessari.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile il collegamento, anche con un solo associato, per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici dell'associazione, l'assemblea si intenderà non validamente costituita e dovrà essere riconvocata, per una data successiva. Qualora il collegamento con un associato non fosse possibile per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui l'associato si avvale per attuare detto collegamento (ad esempio, scarsa copertura della rete internet nella zona in cui il socio si trova), l'assemblea potrà essere validamente tenuta qualora siano comunque presenti o rappresentate le partecipazioni richieste dalla legge o dallo statuto per la valida costituzione dell'assemblea.

Qualora, una volta iniziata l'assemblea, non fosse possibile continuare il collegamento anche con un associato per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici dell'associazione, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea, ferma la validità delle deliberazioni adottate sino al momento della sospensione come di seguito previsto. Qualora non fosse possibile continuare il collegamento con uno o più associati per fatto tecnico imputabile o comunque

[Handwritten signatures and notes in the right margin:]

Giulio Hoff
Teresa Vass
Festa lo Opuno

Caterine Siciliano
Marta
Stefania Roseali
Giovanna Ubaldo
Federico Buccini

Massimo
Anelio Felice
Piero Petrella
Simone Castiglioni
Luca Pizzani

riferibile all'apparato elettronico di cui quell'associato si avvale o quegli associati si avvalgono per attuare detto collegamento (ad esempio, scarsa copertura della rete internet nella zona in cui si trova o si trovano), l'assemblea proseguirà i lavori qualora continui a essere presente o rappresentato il quorum necessario per deliberare validamente ai sensi di legge o di statuto. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata quale prova della presenza degli associati, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, l'eventuale registrazione dell'assemblea, se effettuata.

Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'assemblea in tale sede ai sensi di legge e di statuto, che dovranno farsi risultare da apposito verbale. Per la trattazione degli argomenti non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, il presidente dell'assemblea può disporre la continuazione della riunione in un giorno successivo, senza necessità di ulteriore avviso di convocazione, salvo il dovere di notificare gli assenti.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri dell'organo direttivo e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adequata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

23 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

24 ORGANO DIRETTIVO

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti.

Ciascun amministratore avrà diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

A tal fine, l'amministratore che voglia compiere un'operazione dovrà darne avviso all'altro amministratore.

L'altro amministratore può proporre opposizione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) spedita all'amministratore proponente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'avviso da cui sopra. In pendenza del termine per esercitare l'opposizione, l'amministratore dovrà astenersi dal compiere l'operazione.

Sull'opposizione decideranno gli associati a maggioranza calcolata per teste.

La redazione del progetto di bilancio e degli eventuali progetti di fusione o scissione dovranno in ogni caso essere adottate collegialmente, a maggioranza calcolata per teste.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, possono es-


[Signature]

Giulio Pizzetti
Teresa Noes
Fabrizio Spurio

Caterina Siliario
Roberto
Stefania Poreale
Stefano Villani
Roberto Poreale

Giuseppe Poreale
Luigi Poreale
Roberto Poreale
Stefano Poreale
Roberto Poreale

sere revocati con il consenso unanime di tutti gli altri associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinunzia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è costituito.

L'organo direttivo resta in carica per massimo 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

25 CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con

il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

26 COMPENSO ALL'ORGANO DIRETTIVO

All'organo direttivo spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina; fermi, in ogni caso, i limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017.

27 RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza dell'associazione. In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'associazione spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

28 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministra-

Rico Degri
Alessandro
Fortino Spino

Caterina
Roberto
Francesca
Antonio
Federico

Francesco
Antonio
Roberto
Francesca
Antonio

tori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

29 ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2396 septies cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'or-

gano di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

30 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'articolo che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione di promozione sociale è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposite relazioni da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto in-

Foto Pizzini
Fotose Vion
Fotose Vion

Antonio Pizzini
Fotose Vion
Fotose Vion
Fotose Vion
Fotose Vion

Antonio Pizzini
Fotose Vion
Fotose Vion
Fotose Vion
Fotose Vion

caricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile. Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.:

TITOLO VI

BILANCIO

31 BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

32 UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

33 ESTINZIONE E SCIoglimento

L'associazione di promozione sociale si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione di promozione sociale si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione di promozione sociale viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

34 LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori.

uscenti.

35 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

36 DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

37 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

[Circular stamp and signature]

[Signatures: Carlo, Rosa, Roberto]

[Signatures: Adriano, Sergio, Roberto, Maria Teresa, Mario, Luciano]

[Signatures: Giovanni, Paolo, Maria, Roberto, Lucia, Anna]

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero 30 pagine, è conforme all'originale sottoscritto a norma di legge, allegati inclusi, e si rilascia, in esenzione dal bollo, per uso consentito dalla legge.
LOCRI, 01 luglio 2026